

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 16 febbraio 2014

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che:

- costituito nel 1989 nell'ambito dell'allora Gruppo IMI, il Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (di seguito Consorzio SRF) è una struttura che ha il compito di svolgere, a favore delle società consorziate, attività di studio, ricerca in campo tributario e consulenza, oltre che di approfondimento di tematiche relative alla fiscalità generale, sia interna che internazionale;
- il Consorzio SRF applica ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Credito, nonché il complesso delle norme tempo per tempo vigenti e degli accordi stipulati per il Gruppo Sanpaolo IMI e successivamente per il Gruppo ISP, procedendo di volta in volta al recepimento unilaterale in assenza di rappresentanza sindacale aziendale;
- coerentemente con l'articolazione del Gruppo, le Parti nel tempo hanno sviluppato un modello di relazioni industriali teso a ricercare sempre nuove sinergie e massimizzare la creazione di valore per tutte le persone del Gruppo, anche attraverso l'armonizzazione delle discipline aziendali e la definizione di intese che siano di indirizzo per tutte le società del Gruppo;
- in tale quadro le Parti confermano la sede di Gruppo quale unica sede di confronto idonea a negoziare quanto attribuito dalle normative di legge e di contratto per il secondo livello di contrattazione per tutte le Società del Gruppo, nel rispetto delle loro specificità organizzative e produttive;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. fatti salvi gli effetti individuali derivanti dall'applicazione dei regolamenti emanati tempo per tempo dal Consorzio in recepimento delle normative di Gruppo, al personale del Consorzio SRF già in servizio ed a quello di futura assunzione si applicano, a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente accordo, tutti i trattamenti economici e gli istituti normativi derivanti dal Contratto Collettivo di Secondo Livello del Gruppo ISP, in quanto applicabili e compatibili con l'organizzazione aziendale del Consorzio stesso;
3. conseguentemente, si include il Consorzio SRF quale destinatario dei seguenti accordi:
  - a) Protocollo Relazioni Industriali, Accordo 24.2.2014 così come integrato con accordo 11.12.2014, tra le società di cui all'allegato 2,

*Albo*

SINFUB  
UILCA  
FABI  
FIRST/CISL  
UGL CREDITO  
UNISIN  
FISAC/CGIL

- b) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Accordo 6.4.2016 e 24.11.2016;
- c) Premio Variabile di Risultato 2016, Accordo 20.5.2016;
- d) Cessioni Individuali di Contratto, Accordo 3.2.2016;

4. per quanto attiene alle materie:

- a. della previdenza complementare, il personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero i dipendenti del Consorzio SRF non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale, potranno aderire al Fondo Pensioni Unico di Gruppo a contribuzione definita, alle condizioni di cui all'Accordo 7.10.2015,
- b. dell'assistenza sanitaria integrativa, il personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante sarà iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, a far tempo dalla data di assunzione, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, con applicazione del complessivo ordinamento statutario tempo per tempo vigente;
- c. dei circoli ricreativi, il personale del Consorzio SRF è destinatario della complessiva normativa contenuta nell'accordo 7.2.2013 e successive modifiche e integrazioni;

5. il Consorzio SRF continuerà ad applicare le condizioni agevolate comuni a tutto il personale del Gruppo;

6. sempre con effetto dall'1.2.2017, viene attribuito un buono pasto giornaliero nel valore, con le condizioni e le modalità stabilite dall'articolo 8 dell'accordo Normativa in materia di conciliazione tempi di vita e lavoro del 7.10.2015. Tenuto conto della previgente normativa in materia, la differenza derivante dall'applicazione di quanto precede sarà riconosciuta sotto forma di *assegno ad personam* pari a euro 26,00 annui lordi. Detto *assegno ad personam* sarà non rivalutabile e assorbito fino a concorrenza, solo in caso di attribuzione di buono pasto di valore superiore a quello attualmente previsto.

 INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)  


FABI  


FIRST/CISL  


FISAC/CGIL  


SINFUB  


UGL CREDITO  


UILCA  


UNISIN  
